

RETE ITALIANA PER L'ECONOMIA SOLIDALE

PREMESSA

La proposta di Statuto che segue fa parte del processo avviato dopo l'incontro del Tavolo della Rete italiana di Economia Solidale (RES), svoltosi a Napoli il 10-11 febbraio 2018. In tale incontro il Tavolo ha fatto un ulteriore, decisivo passo avanti nella riflessione sulle modalità con cui riorganizzare il suo operato. Un percorso che lo ha impegnato negli ultimi anni, nella consapevolezza della necessità di rafforzare la sua capacità di dare rappresentazione dell'economia solidale sul territorio, di aprirsi all'interazione con altre realtà che si muovono nella stessa direzione e di offrire un'alternativa al modello dominante e alla crescente situazione di crisi economica, ambientale, sociale e culturale.

Si tratta di un percorso di cui si conferma l'urgenza e l'importanza: con l'approfondirsi delle disuguaglianze e il pericoloso allentarsi della coesione sociale sentiamo aumentare la nostra responsabilità di soggetti che, ormai da più di venti anni, si stanno muovendo per trasformare l'economia e la società in senso solidale e collaborativo.

Crediamo che l'obiettivo sia oggi, per tutte e tutti noi:

- dare visibilità sui nostri territori a coloro che operano per l'affermazione di un altro paradigma rispetto a quello dominante e mettere in campo azioni e strumenti capaci di far dialogare e consolidare le pratiche variegate dell'economia solidale;
- darci una forma che ci permetta di operare come "istituzione civile" in confronto con altre istituzioni pubbliche e private;
- aprirci al dialogo e unire le forze con tutti coloro che, insieme e accanto a noi e in sempre più territori, operano per radicare la presenza organizzata di reti, gruppi, comunità distrettuali, associazioni e imprese il cui fine è l'affermazione di un'economia e una politica che non siano portatori di ingiustizie e povertà.

Attraverso un lavoro collettivo è stato in una prima fase redatto un documento nel quale sono stati definiti gli "elementi per l'organizzazione di una nuova RES". Il documento è stato approvato a Bologna nell'incontro del Tavolo del 24-25 novembre 2018 e ha segnato l'avvio del processo verso la costituzione di una "nuova RES" (prevedendo anche la sua costituzione come entità giuridica).

A supporto di tale processo è stato costituito un gruppo a cui è stato dato mandato di redigere una bozza di Statuto. Al gruppo hanno preso parte tre componenti interni alla RES e due esperti esterni.

Un primo passaggio importante è stato valutare l'opportunità o meno che il nuovo soggetto si costituisse come ente di terzo settore, secondo la legge di riforma. A tal proposito sono state approfondite le implicazioni dell'una e dell'altra opzione, supportando il Tavolo nel prendere una decisione in merito. È stato deciso di adottare la strada di costituire un'associazione che non abbia le caratteristiche di ente di terzo settore.

Il gruppo statuto ha quindi provveduto alla stesura della bozza dello Statuto di seguito riportato, identificando tutte le peculiarità del mondo dell'economia solidale e cercando di farle convergere in un documento che avesse valore giuridico, fondato sulla legislazione vigente in materia. È anche in questa seconda fase che gli esperti hanno fornito un aiuto importante.

Il progetto Rete Italiana di Economia Solidale (RIES) al momento della sottoscrizione del presente Statuto ha come riferimento i seguenti documenti condivisi:

- le 10 colonne dell'economia solidale;
- la Carta RES;
- il documento "Facciamo qualcosa di solidale";
- il documento "Elementi per l'organizzazione di una nuova RES".

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA PER L'ECONOMIA SOLIDALE

ART. 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi degli artt. 14, 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione denominata "Rete Italiana per l'Economia Solidale - RIES", di seguito indicata come Associazione RIES
2. L'Associazione persegue fini di utilità sociale, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.
3. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, asessista e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di solidarietà, libertà e dignità di tutti gli esseri viventi e al rispetto della natura.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dai Regolamenti eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci, dalle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede in 10122 Torino, Via Alberto Nota, 6
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.
3. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di variare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, con successiva ratifica vincolante dell'Assemblea dei Soci.
4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
5. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, operative o sezioni autonome anche dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

ART. 3) SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione, attraverso le sue attività, si propone di contribuire all'affermazione, diffusione e consolidamento di un modello sociale ed economico alternativo rispetto al modello dominante, fondato su principi di cooperazione, reciprocità, democrazia, sostenibilità ambientale e giustizia sociale. Questo obiettivo primario si traduce nel favorire l'affermazione di una diversa cultura di impresa, della cittadinanza attiva, di una cultura della solidarietà sociale (sui territori e tra territori/mondi diversi), di un nuovo senso di responsabilità nelle pratiche di consumo (condiviso socialmente), di un diverso modo di relazionarsi alle risorse ambientali, di una decisa azione di contrasto al cambiamento climatico, di una nuova dimensione di comunità. Tutto questo è da realizzarsi attraverso l'interazione e la collaborazione con tutte le realtà mosse dagli stessi principi e finalità, nell'ottica di far convergere gli sforzi per il raggiungimento dell'obiettivo comune.
2. Per il perseguimento delle suddette finalità l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
 - a. attività culturali e attività di ricerca, informazione e formazione, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, del mutualismo, della reciprocità e delle relazioni comunitarie;
 - b. attività di supporto agli scambi economici e alle relazioni dirette e di impegno reciproco tra produzione e consumo sostenibili, di educazione e informazione, di promozione svolte nell'ambito e/ o a favore di filiere eco-compatibili, alimentari e non, comprendendo in esse anche le filiere di commercio equo e solidale, di fornitura di servizi etico-solidali;
 - c. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'[articolo 27](#) della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'[articolo 1](#), comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - d. azione di pressione in ambito politico, entrando nel dibattito pubblico e nei meccanismi della

governance.

3. Le finalità dell'Associazione verranno perseguite agendo nei seguenti ambiti, il cui elenco non si intende esaustivo: economia solidale, cooperazione sociale, commercio equo-solidale, finanza etica mutualistica e solidale, energie rinnovabili, risparmio energetico, filiere corte, agro-ecologia, sovranità alimentare, agricoltura biologica, ricerca, educazione, formazione, riciclo, riuso, riduzione rifiuti, lotta agli sprechi, turismo responsabile, difesa e promozione dei beni comuni, ecc...
4. L'Associazione persegue le suddette finalità attraverso la strategia delle reti di economia solidale che si sviluppano secondo le caratteristiche proprie dell'economia solidale, la quale: promuove i beni comuni, è fondata sul rispetto della "Madre terra" e sul "ben vivere" di tutti, propone modelli collaborativi, si basa sulle relazioni, promuove il legame con il territorio, incorpora il senso del limite, si sviluppa nelle reti, è una trasformazione sociale, difende i diritti, ridimensiona il ruolo del mercato.
5. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, come la collaborazione con gli Enti locali e altri Organismi, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni, società o Enti o Reti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il raggiungimento dei propri fini.
6. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati.
7. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
8. L'associazione potrà altresì partecipare a Bandi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; potrà attivare campagne di crowdfunding, autofinanziamento, promuovere o far parte di altri comitati per iniziative politiche e sociali strettamente legate ai suoi fini sociali. Potrà svolgere in via accessoria attività di produzione e vendita di prodotti legati alla propria attività, quella dei suoi soci o di altri soggetti che svolgono simili finalità, anche al fine di promuovere una cultura solidale che operi con strumenti di mutuo soccorso ed economia alternativa. Potrà altresì svolgere direttamente o indirettamente ogni attività strumentale o complementare necessaria alla realizzazione delle sue attività istituzionali.

ART. 4) SOCI

1. L'associazione intende essere un centro di aggregazione plurale di realtà che si impegnano nell'orizzonte dei principi, scopi e finalità del presente Statuto.
2. Possono chiedere adesione come soci:
 - a) reti territoriali e regionali**

Sono reti tra gruppi collettivi disseminati sui territori, in qualsiasi forma costituite, che sperimentano nuove forme di relazioni socio-economiche, e che offrono l'opportunità di confederarsi e connettere sia realtà già aderenti ai DES/RES, sia nuovi soggetti attivi sui territori, secondo criteri di massima inclusività.
 - b) organizzazioni nazionali o operanti su scala sovralocale**

Le organizzazioni nazionali o operanti su scala sovralocale possono essere associazioni e imprese. Il ruolo di queste organizzazioni è particolarmente rilevante e andrà a integrare il ruolo delle reti territoriali. Esse potranno favorire nuovi processi aggregativi di cui l'Associazione si farà sostenitrice. In particolare tali organizzazioni dovranno assumere un ruolo di servizio e:
 - i. avere esperienza di partecipazione e integrazione nella vita delle reti territoriali, vedendosi riconosciute come strategiche per il loro sviluppo;

- ii. rendersi disponibili a mettere a frutto le proprie competenze specifiche e il proprio ruolo nei diversi ambiti di intervento dell'Associazione per contribuire ad elaborare linee strategiche, riflessioni teoriche e sinergie che possono essere di supporto alla pratica e alla diffusione di modelli economici alternativi.

ART. 5) TIPOLOGIA DEI SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, sociale, politica o religiosa. I valori della solidarietà, dell'antifascismo, antirazzismo e antisessismo sono serventi tali principi e come tali inderogabili per qualunque socio. Ove si renda necessario e si possano sviluppare proficue sinergie, il criterio della territorialità non rappresenta un vincolo all'adesione.
3. I soci si distinguono in:
 - a. soci fondatori - sono le realtà che hanno partecipato alla costituzione della Associazione e compaiono quindi nell'atto costitutivo. Partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e hanno diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote;
 - b. soci ordinari - sono membri dell'Associazione e partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e hanno diritto di voto se in regola col pagamento delle quote;
 - c. soci onorari - coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa. Non hanno diritto di voto né possono essere eletti nel Consiglio Direttivo;
 - d. soci sostenitori - sono persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 3, intendono contribuire finanziariamente o con contributi di altro tipo all'Associazione, pur senza tuttavia impegnarsi direttamente nell'attività associativa. Non hanno diritto di voto, né possono essere eletti nel Consiglio direttivo.
4. I soci fondatori e ordinari hanno il diritto:
 - a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica dell'operato, nell'ottica della reciproca collaborazione e fiducia;
 - b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti, secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni;
 - c. di esprimere il proprio voto per l'approvazione delle deliberazioni, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.
5. Tutti i soci sono tenuti:
 - a. al pagamento nei termini della quota associativa, come annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - b. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - c. alla solidarietà tra i membri.

ART. 6) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

1. L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata in via provvisoria dal Consiglio Direttivo a seguito della valutazione della richiesta presentata dall'aspirante socio, contenente l'impegno a collaborare in modo corretto e proficuo, solidale e sororale con l'Associazione e i suoi componenti, attenendosi alle norme del presente Statuto e delle deliberazioni.
2. La richiesta formale va accompagnata dallo Statuto della realtà richiedente, dall'ultimo bilancio, dalla delibera delle cariche sociali e dall'indicazione scritta del nome del delegato.
3. In caso di diniego motivato per iscritto del Consiglio direttivo, la questione potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria qualora sia sottoposta a votazione da uno dei Soci. A tal fine al soggetto escluso sarà convocato e avrà diritto di parola.
4. Gli elementi che devono orientare gli organi sociali per l'ammissione di nuovi soci sono:
 - a. ambito territoriale di azione, presenza e radicamento nel/nei territorio/i;
 - b. flussi economici e/o di valore sociale, anche non monetario, culturali e politici generati nell'interscambio

- con territorio e comunità;
- c. i progetti trasformativi che la realtà promuove/sostiene, evidenziando il loro impatto economico e/o sociale sul *ben vivere* (inteso come capacità di agire per la rigenerazione ecologica e sociale, la difesa e la riproduzione dei beni comuni e la promozione di forme di cura e di scambio non monetarie);
 - d. la capacità di attrazione verso altri soggetti: le attività e connessioni stabilite o progettate con altri attori solidali anche al di fuori delle reti già praticate.
5. Nella richiesta di ammissione verranno evidenziati gli elementi costitutivi che rispondono ai principi e finalità dello Statuto.
 6. All'atto della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, l'aspirante socio, acquisisce la qualifica di socio temporaneo, fino alla ratifica da parte dell'Assemblea. La suddetta delibera del Consiglio direttivo dovrà essere comunicata al richiedente in termini congrui.
 7. La qualifica di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.

ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento dell'organizzazione aderente;
2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio aderente indipendentemente dall'ordine di appartenenza qualora:
 - a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - c. svolga attività contrarie agli scopi e interessi dell'Associazione;
 - d. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci a cura del Consiglio Direttivo
4. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate dal Consiglio Direttivo ai soci aderenti destinatari mediante lettera, consentendo facoltà di replica.
5. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione;
6. La perdita della qualifica di associato comporta per l'organizzazione la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta dai suoi rappresentanti sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questo non ha diritto al rimborso della quota annualmente versata, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8) QUOTE ASSOCIATIVE

1. Gli associati devono corrispondere le quote associative annuali nell'importo e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono funzionali alla vita dell'Associazione e alla copertura degli impegni economici che essa assume.
2. La quota associativa annuale è uguale per tutte le categorie di soci presenti all'interno dell'associazione.
3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all'articolo 19 comma 2 dello Statuto.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 9) RAPPORTI TRA RETI TERRITORIALI, ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON L'ASSOCIAZIONE

1. La vita dell'associazione è concepita come quella di una confederazione di secondo livello. Pertanto i soci

di cui all'art. 4, hanno diritto di essere rappresentati da almeno un delegato con diritto di parola e voto alle assemblee.

2. Nel caso di soci che rappresentano realtà particolarmente numerose, e anche al fine di rappresentare la pluralità e dialettica interna delle reti territoriali, il direttivo può proporre all'Assemblea di aumentare la partecipazione della realtà fino ad un massimo di tre partecipanti che però non consentono alcuna possibilità di modifica di voto. Infatti se pur la partecipazione è permessa a più delegati (no rappresentanti) la rappresentanza dell'associazione è univoca e consente sempre un unico voto.
3. Ciascun socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta mediante apposita delibera del proprio Consiglio direttivo (oppure esplicito mandato qualora di tratti di aderente realtà informale).
4. Ciascun socio può rappresentare, oltre a se stesso, al massimo un altro ente associato.
5. Al fine di rendere funzionali e chiari i processi decisionali il diritto di delega è subordinato a:
 - a. non essere morosi con l'Associazione e essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
 - b. essere iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi;
 - c. non essere stati sanzionati con provvedimenti di esclusione;
6. In generale, per l'assunzione delle decisioni si prevede l'utilizzo del metodo del consenso, facendo ricorso al meccanismo della votazione, con decisione presa a maggioranza semplice, qualora non si riesca ad arrivare ad una decisione attraverso questo percorso.

ART. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci
 - b. il Consiglio Direttivo
 - c. il Presidente
 - d. il Vice presidente
 - e. il Tesoriere
 - f. il Segretario
2. Inoltre, sono costituiti i seguenti collegi:
 - a. il collegio dei Revisori
 - b. il collegio dei Garanti.
3. Gli organi sociali ed i collegi dei Revisori e dei Garanti hanno la durata di 3 anni ed i loro componenti possono essere confermati per 1 volta successiva.
4. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione e nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
5. Se il rappresentante di un socio eletto negli organi non riveste più la fiducia del socio stesso, il Direttivo prende atto e procede alla immediata esclusione del componente sfiduciato.

ART. 11) ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del consenso.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto oppure dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del

Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
5. La convocazione va diramata per iscritto, tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo con 30 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario.
6. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. È obbligo dell'Assemblea tenere conto delle voci dissenzienti, dando conto del loro parere nelle forme più adeguate e rispettose di una realtà solidale.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12) ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a. ratifica le ammissioni "temporanee" dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo, così come stabilito dall'art. 6 comma 6 del presente statuto;
 - b. approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - c. approva eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo finalizzati a particolari progetti;
 - d. discute ed approva i programmi di attività;
 - e. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - g. approva gli eventuali regolamenti e le loro variazioni;
 - h. delibera sull'esclusione dei soci;
 - i. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - j. approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione; tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - k. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.
2. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
3. Le deliberazioni assembleari devono essere notificate a tutti gli aderenti mediante l'invio del relativo verbale o di un report sintetico con mezzi analoghi a quelli richiamati per la convocazione delle assemblee e dovranno essere riportate nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
6. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 11.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci:
 - a. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci aventi diritto a voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti aventi diritto a voto;
 - b. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi

- diritto a voto, così come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 21 del codice civile;
- c. discute di ogni altra urgenza o questione per cui è stata espressamente convocata in via straordinaria.

ART. 14) DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera auspicabilmente per consenso, salvo il caso in cui si proceda a votazione a maggioranza semplice nell'impossibilità di raggiungere il consenso.
2. Nel rispetto delle maggioranze di legge per le modifiche statutarie occorrono la presenza di almeno due terzi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se alla prima assemblea non si riuscirà a prendere una decisione con le maggioranze di legge, si passerà nella seconda assemblea alla votazione per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 11 consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una volta sola.
2. Il Consiglio Direttivo svolge una funzione esecutiva e di rappresentanza dell'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto e i regolamenti attribuiscono all'Assemblea.
3. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
4. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - c. sottopone all'Assemblea le deliberazioni assunte sulle domande di nuove adesioni, nel rispetto delle procedure di garanzia ivi previste cd "adesione temporanea" così come disposto dal precedente art. 6 comma 6;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci a qualsiasi categoria appartengano;
 - e. decide in merito all'entità delle quote sociali e dei termini di versamento specifici per le categorie di soci di cui all'art. 5 del presente statuto entro il 31 ottobre di ogni anno;
 - f. propone all'assemblea dei soci eventuali contributi straordinari finalizzati ad appositi progetti deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione di specifici programmi e progetti;
 - h. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.
6. L'Assemblea che precede l'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
7. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea ordinaria tra i rappresentanti dei soci aderenti.
8. Il primo Direttivo viene nominato con l'atto costitutivo e sarà composto solo dai rappresentanti delle organizzazioni aderenti.
9. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere. Le cariche di tesoriere e segretario potranno essere attribuite ad un unico consigliere che assumerà così le 2 funzioni.
10. In caso di dimissioni, esclusione, morte di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo può cooptare fra i soci fondatori e ordinari i componenti venuti meno, che dovranno essere confermati in occasione della prima Assemblea ordinaria e che andranno a scadere insieme con quelli rimasti in carica. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede

tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente.
12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri.
13. La convocazione va diramata con congruo anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
14. I verbali ovvero i report delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza, anche attraverso mezzi telematici, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
16. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 16) PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente, in caso di azioni urgenti, adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una volta sola.

ART. 17) VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce, in caso di momentanea assenza e/o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni ad esso attribuite.

ART. 18) TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ART. 19) SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, cura la notifica agli aderenti delle decisioni assembleari così come stabilito art. 12 comma 3 dello statuto sociale, cura l'aggiornamento dei libri sociali (libro soci, libro adunanze Consiglio Direttivo, libro Assemblee dei soci).

ART. 20) COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici designando associati o esperti anche non soci, per la definizione di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato, il quale nomina un coordinatore cui è conferito diritto di parola nelle assemblee sui punti oggetto del lavoro del Comitato.

ART. 21) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote e contributi degli aderenti e di privati;
 - b. contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla

- realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- c. erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e. eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - f. proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati;
 - g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - h. da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, contributi liberamente versati e da eventuali contributi straordinari deliberati all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare; detti contributi rimarranno acquisiti al patrimonio dell'Associazione, senza diritto di restituzione da parte dei soggetti che li avranno versati.
 3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
 4. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario finalizzati al sostentamento e alla valorizzazione dell'economia solidale.
 5. E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.
 6. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 22) BILANCIO

1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e inviati ai soci entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.
3. Il rendiconto approvato dall'assemblea così come previsto dall'art. 12 comma 6 è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
4. Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata in deroga a quanto previsto dall'art. 12 comma 6.

ART. 23) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e salvo l'approvazione di programmi di mutuo soccorso associativo.
2. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 24) COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato, deve controllare e certificare la corretta amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e sottoporle all'Assemblea dei soci.
2. Il Collegio dei Revisori non è sottoposto ad alcuna formalità e potrà autonomamente regolamentare il proprio funzionamento.
3. Potranno essere chiamati a far parte del collegio anche non soci e qualora a tale funzione siano investiti

professionisti non soci, potrà essere attribuito, a cura del Consiglio Direttivo, un compenso ai componenti il Collegio dei revisori.

ART. 25) COLLEGIO DEI GARANTI

1. L'Assemblea elegge il Collegio dei Garanti, composto da 3 membri effettivi, scelti anche tra i non soci.
2. Qualsiasi socio con un'anzianità riconosciuta e autorevolezza del mondo dell'economia solidale di associazione di almeno 7 anni consecutivi può candidarsi per la carica, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse.
3. Il collegio resta in carica 3 anni ed è rieleggibile 1 volta. Qualora un membro decada per morte o si verificano le condizioni di cui all'art.7 del presente Statuto, i restanti componenti dovranno comunicarlo al Consiglio Direttivo che, alla prima Assemblea utile, proporrà l'integrazione o le nuove nomine.
4. Il Collegio:
 - a. vigila sul rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei soci e degli altri organi sociali;
 - b. ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - c. giudica senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.
5. Gli interessati possono ricorrere entro 30 giorni dall'evento a cui ci si vuole opporre al Collegio, il quale deciderà in forma scritta e motivata, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 24) SCIoglIMENTO

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di tre quarti dei soci aventi diritto di voto, ex art. 21 c.c. e come disciplinato dal precedente art. 13 comma 2 lettera b).
2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione o ente del terzo settore con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25) NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, delle altre leggi e regolamenti in materia, sia di fonte statale che regionale.

18 gennaio 2020